



REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

I Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE: dott. Antonio Caruso
CONSIGLIERE: avv. Fabrizio Picotti (relatore)
CONSIGLIERE: dott.ssa Emanuela Pesel

Deliberazione del 18 settembre 2018

concernente il controllo eseguito sull'osservanza degli obblighi di finanza pubblica nell'esercizio 2015 da parte del Comune di Villa Santina e sulla regolarità del risultato di amministrazione al 31.12.2015 alla luce del riaccertamento straordinario dei residui operato con riferimento alla data del 1.1.2015.

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

viste le leggi regionali che disciplinano il coinvolgimento negli obiettivi di finanza pubblica degli Enti locali della regione e la graduale applicazione in regione della nuova disciplina contabile "armonizzata" di cui al d.lgs. 118/2011, come successivamente modificato, e in particolare l'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni nonché l'art. 14 della legge regionale 30 dicembre 2014 n. 27;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e in particolare gli artt. 148 e 148 bis, come modificati e introdotti dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012";

visto l'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli Enti locali di inviare alle

Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni in ordine ai bilanci di previsione e ai rendiconti degli Enti medesimi;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, con la quale sono state approvate le linee guida per la redazione delle relazioni e i questionari per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, relativi al rendiconto 2015 degli enti locali;

vista la deliberazione di questa Sezione, in adunanza plenaria, n. 11 del 7 febbraio 2018, avente per oggetto l'approvazione del programma delle attività di controllo per l'anno 2018;

vista l'ordinanza presidenziale n. 12/2018 del 14 marzo 2018 relativa alla competenza e alla composizione dei Collegi della Sezione;

esaminata la relazione di cui al suddetto comma 166, inoltrata alla Sezione dall'organo di revisione del Comune di Villa Santina in ordine al rendiconto 2015, nonché quelle relative ai rendiconti del 2013 e del 2014;

preso atto che tale Comune rientra tra quelli con popolazione superiore a 1.000 abitanti e che nell'esercizio 2015 risultava sottoposto ai vincoli del Patto di stabilità;

esaminate in particolare, per quanto di interesse, la delibera della Giunta comunale di Villa Santina n. 39 del 1° luglio 2015 con cui è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui all'1.1.2015 e le risultanze di rendiconto della gestione contabile del Comune di Villa Santina per gli esercizi 2013, 2014 e 2015;

viste e considerate le risultanze istruttorie e in particolare le note istruttorie 5 marzo 2018 n. 983 e 13 aprile 2018 n. 1299 della Sezione, nonché le risposte alle richieste istruttorie della Sezione prodotte dall'Organo di revisione con note del 26.3.2018 e, per conto del Comune, del titolare della P.O. del servizio economico finanziario convenzionato del 26.4.2018;

vista l'ordinanza presidenziale n.47 del 17 settembre 2018 con la quale è stato convocato il I Collegio;

udito in camera di consiglio il Magistrato istruttore e relatore cons. avv. Fabrizio Picotti;
premesse le seguenti considerazioni in ordine a:

1) Profili sistematici e metodologici del controllo.

L'odierno controllo viene esercitato alla stregua degli indirizzi assunti dalla Sezione nel suo programma annuale di attività, il quale, in relazione all'avvio della "contabilità armonizzata" di cui al d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, ha posto in evidenza l'importanza di un riscontro di appropriatezza nell'elaborazione del riaccertamento straordinario dei residui, operato con riferimento alla data del 1.1.2015, quale presupposto della regolarità e dell'attendibilità delle risultanze del rendiconto 2015 e, a seguire, delle risultanze contabili degli esercizi successivi.

In questo quadro, la Sezione ha svolto un'attività istruttoria finalizzata alla verifica degli equilibri di bilancio e della regolarità del risultato d'amministrazione del Comune al 31.12.2015, controllando in particolare, oltre alla regolarità del riaccertamento straordinario dei residui al 1.1.2015, che i pregressi vincoli contabili del risultato di amministrazione del rendiconto degli esercizi 2013 e 2014 fossero stati rispettati ai fini della determinazione del risultato d'amministrazione del 2015 e della sua scomposizione nelle diverse parti previste dalla disciplina

contabile. Il controllo ha cioè conseguentemente mirato a verificare che la parte libera e disponibile dell'avanzo finanziario al 31.12.2015, ove esistente, fosse effettivamente tale.

Tale attività della Sezione ha fatto seguito al perseguimento dell'altro fondamentale obiettivo del suo controllo, costituito, con riferimento all'esercizio 2015, dalla verifica del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, cui l'ente è tenuto in ossequio alla normativa regionale.

L'odierna deliberazione deve però tener conto di due circostanze che ne condizionano il contenuto: a) da un lato il lasso di tempo trascorso dagli atti e risultanze contabili del presente controllo (rendiconto 2015); b) dall'altro del fatto che le risultanze delle gestioni successive al 2015 al momento sono ancora in iniziale fase istruttoria ai fini del controllo della loro regolarità e attendibilità. Per altro verso, anche se le problematiche emergenti dal controllo sono già state ampiamente rappresentate all'ente nell'ambito del contraddittorio, pare necessario non differire ulteriormente la comunicazione all'Ente delle risultanze dei controlli esercitati dalla Sezione.

Per questi motivi il controllo per un verso si fa carico di segnalare al Comune le misure correttive solo relativamente a esiti e procedure le cui irregolarità sono idonee a ripercuotersi effettivamente sulle gestioni successive; per altro verso le decisioni che la Sezione assume con la presente deliberazioni dovranno essere rapportate agli esiti dei controlli della Sezione sui successivi esercizi.

2) Esiti del controllo su atti precedenti al rendiconto 2015 e al riaccertamento straordinario dei residui.

Gli esiti del controllo hanno evidenziato che la mancata considerazione di taluni vincoli al risultato di amministrazione riguarda innanzitutto le annualità 2013 e 2014.

Si richiamano in questa sede le ampie considerazioni istruttorie svolte dalla Sezione con le note richiamate in epigrafe.

Tutto ciò premesso, gli esiti del controllo hanno evidenziato con riferimento ai rendiconti 2013 e 2014 la mancata valorizzazione della destinazione a spesa vincolata e/o di investimento di talune poste contabili di parte capitale derivanti dalla gestione della competenza.

Con riferimento alla gestione competenza 2013, si rileva infatti un saldo positivo della gestione in conto capitale pari a + € 46.122,77, finanziato da entrate del titolo IV e/o del titolo V, che dovrebbero quindi alimentare il fondo "vincolato" e/o il fondo "per spese in conto capitale".

Analogamente, con riferimento alla gestione competenza 2014, risulta un saldo positivo della gestione in conto capitale pari a + € 57.458,62, finanziato da entrate del titolo IV e/o del titolo V. Anche in questo caso siffatte risorse dovrebbero alimentare per lo stesso importo il fondo "vincolato" e/o il fondo "per spese in conto capitale".

Il contraddittorio ha confermato l'entità finanziaria delle poste rilevanti e cioè € 46.122,77 per il 2013 ed € 57.458,62 per il 2014. A questo proposito non sono risultate idonee a definire la questione le argomentazioni dell'Organo di revisione che attribuiva a tali entrate (derivanti dall'alienazione di beni immobili) la natura di risorse proprie dell'ente, come tali liberamente

allocabili nella parte disponibile dell'avanzo. I proventi della vendita di beni immobili non possono infatti considerarsi come entrate libere dell'ente (Corte dei conti, Sez. controllo Lombardia 85/2016).

Anche le considerazioni svolte dall'ufficio comunale secondo cui l'avanzo di amministrazione al 31.12.2016 è stato destinato per € 216.097,52 a spesa di investimento, non sono di per sé sufficienti a superare la problematica enucleata dalla Sezione, in quanto non è stato ancora verificato che siffatta destinazione non sia avvenuta in ossequio ad altri vincoli, autonomi e diversi da quelli cui si riferisce questa deliberazione.

3) Esiti del controllo sul rendiconto 2015 alla luce del riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1.1.2015.

Il risultato di amministrazione al 31.12.2015 è costituito da un avanzo che ammonta a complessivi € 1.220.502,32 e che è così articolato:

parte accantonata: totale € 101.834,64, relativa all'accantonamento al FCDE;

parte vincolata: totale € 952.760,00, interamente relativo a vincoli derivanti da trasferimenti;

parte destinata agli investimenti: € 0,00

parte disponibile: € 165.907,68.

Ai fini che in questa sede interessano, dall'analisi delle risultanze della gestione della competenza 2015 di parte capitale, quale risultano dal questionario ex linee guida rendiconto 2015 redatto dall'Organo di revisione, emergono dati inattendibili (il saldo della gestione di competenza di parte capitale, come calcolato nel questionario, ammonta a + € 4.291.036,48. Tuttavia tale saldo è stato calcolato computando il fondo pluriennale vincolato iniziale di parte capitale (che dovrebbe essere pari a € 619.926,94 in base alle risultanze del riaccertamento straordinario dei residui) per l'importo di € 2.450.038,84, mentre il dato degli impegni confluiti al fondo pluriennale vincolato di parte capitale, che avrebbe dovuto essere indicato in € 2.450.038,84, in base al questionario 2015 e alla relazione dell'organo di revisione al rendiconto 2015, è stato computato per l'importo di € 0,00).

Anche in ordine alla effettiva componente costitutiva del saldo di parte capitale di € 10.885,74 è stata inizialmente rappresentata una situazione inesatta, perché i proventi per permesso di costruire, pari ad € 9.706,38, risultavano inizialmente utilizzati al 100% per spesa di parte corrente (come dichiarato nell'apposita sezione del questionario) e conseguentemente erano stati detratti dalle poste rilevanti ai fini dall'equilibrio di parte capitale. In realtà il responsabile del servizio economico finanziario del Comune di Villa Santina, con nota del 26 aprile 2018 (prot. della Sezione n. 1414 del 26 aprile 2018), ha precisato che il saldo della gestione di competenza in conto capitale dell'anno 2015 risulta essere pari a € 20.592,12, in quanto l'importo di € 9.706,38 relativo al conto consuntivo 2015 e riferito ai permessi di costruire non è stato destinato a spese correnti. Ha anche aggiunto che nell'anno 2016 non è stato utilizzato l'avanzo di amministrazione né in parte corrente né in parte capitale, mentre nell'anno 2017 l'avanzo di amministrazione al 31.12.2016 è stato utilizzato per € 216.097,52 per il

finanziamento di spese di investimento.

Il saldo suddetto, pari a + € 20.592,12, risulta quindi essere finanziato da entrate del titolo IV e/o del titolo V e conseguentemente alimenta nuovi vincoli (nella parte vincolata e/o nella parte destinata agli investimenti) del risultato di amministrazione al 31.12.2015.

Una conferma che il suddetto importo di € 20.592,12 non è stato valorizzato nelle parti non disponibili del risultato stesso e in particolare nella parte vincolata si ricava anche dall'analisi di quest'ultima nell'ambito del risultato di amministrazione al 31.12.2015. Questa infatti ammonta a € 952.760,00; tale importo è relativo ai vincoli derivanti da trasferimenti e in particolare, in base al contenuto della deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto 2015, si riferisce a "contributi da parte di enti pubblici per la copertura degli oneri dei mutui per opere di investimento". La nota dell'organo di revisione del 26 marzo 2018 ha indicato le voci che compongono la parte vincolata del risultato di amministrazione al 31.12.2015, confermando che essa riguarda esclusivamente i vincoli derivanti da contributi su mutui e che quindi non contempla l'esito della gestione di competenza della parte capitale di € 20.592,12.

Come per il 2013 e 2014, le considerazioni svolte dall'ufficio comunale secondo cui l'avanzo di amministrazione al 31.12.2016 è stato destinato per € 216.097,52 a spesa di investimento, non sono di per sé sufficienti a superare la problematica enucleata dalla Sezione, in quanto non è stato ancora verificato che siffatta destinazione non sia avvenuta in ossequio ad altri vincoli, autonomi e diversi da quelli cui si riferisce questa deliberazione.

Va infine evidenziato che l'ente non ha provveduto alla determinazione della cassa vincolata. Grave infine è la risultanza, successiva alla gestione del 2015 e relativa al rendiconto 2016, che vede l'ente inadempiente agli obblighi informativi nei confronti della Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP).

Conclusioni.

Da quanto sopra esposto si ricava che, in un quadro di larghe approssimazioni contabili che caratterizza la gestione comunale, non hanno ricevuto valorizzazione all'interno del risultato di amministrazione del rendiconto al 31.12.2015 (nella parte vincolata e/o nella parte destinata agli investimenti) i vincoli di € 46.122,77 per il 2013, di € 57.458,62 per il 2014 e infine di € 20.592,12 relativi al 2015 e così complessivamente € 124.173,51.

Tutto ciò premesso

- in base agli esiti dell'istruttoria e per i motivi sopra rappresentati;
- visto l'art. 148 bis del d.lgs. 267/2000, secondo cui la Sezione nel caso in cui abbia accertato l'esistenza di squilibri economico finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno assegna al Comune il termine di sessanta giorni per adottare i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;
- considerato che le irregolarità rilevate influenzano le risultanze del rendiconto al 31.12.2015;

Il I collegio, come sopra costituito,

DELIBERA

- di rendere all'Organo consiliare del Comune di Villa Santina la seguente pronuncia:

"il Comune di Villa Santina ha l'obbligo di adottare entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto deposito della presente deliberazione i provvedimenti necessari a ripristinare in bilancio la destinazione a spesa vincolata e/o destinata a investimento della complessiva somma di € 124.173,51, qualora una tale destinazione non sia già stata attivata negli esercizi successivi al 2015. In quest'ultimo caso dovrà essere fornita adeguata evidenza contabile.

Si raccomanda inoltre l'assunzione di provvedimenti idonei a impostare la gestione della cassa vincolata ai principi della "contabilità armonizzata" di cui al d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni.

I provvedimenti adottati dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Sezione per la successiva verifica. Il Comune darà pubblicità alla presente deliberazione nelle forme di legge (art.31 d.lgs 33/2013)."

ORDINA ALLA SEGRETERIA

– di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Villa Santina;

– di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei Conti.

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del 18 settembre 2018.


Il Relatore

Fabrizio Picotti



Il Presidente

Antonio Caruso



Depositata in Segreteria in data

25.09.2018

Il preposto al Servizio di supporto

Sig.ra Leddi Pasian

